



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**3^ SETTORE - COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA,
PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLI**

OGGETTO:	MODIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 378 DEL 03.07.2023. COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023
-----------------	---

CIG:

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 626 del 27-10-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.378 del 03.07.2023 è stata effettuata la “COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023”;
- per mero errore di trascrizione non sono state contabilizzate le somme relative al salario accessorio trasferite dall’Agenzia di Coesione pe il Territorio;
- che occorre pertanto modificare e sostituire con la presente la determinazione dirigenziale n.378 del 03.07.2023;

Preso atto che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

Premesso che:

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018;

- il co.1, art.67, CCNL 21.05.2018 prevede che *“A decorrere dall’anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili ... relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei Revisori...;”*

Richiamate le determinazioni dirigenziali nn.319 del 27.08.2018 e 369 del 23.10.2018 di Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate anno 2018 in cui, le risorse stabili, risultano quantificate in **€ 801.870,75** al netto della decurtazione consolidata quadriennio 2011/2014 di cui all’art.9, co.2bis, D.L. 78/2010 (pari ad € 83.885,29) oggi non più prevista con l’abrogazione dall’art.1, co.236, L.208/2015 da parte del co.2, art.23, D.Lgs. 75/2017;

Visto:

- il co.1, art.67, CCNL 21.05.2018, con riferimento alle Posizioni Organizzative, nella parte in cui prevede che *“...Le risorse ... confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;”*
- il co.5, art.15, CCNL 21.05.2018 *“a seguito del consolidamento delle risorse stabili ... le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;”*
- il co.6 dell’art.17 del CCNL nella parte in cui recita che *“...le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti...”*
- che *“a carico del bilancio”* è stata posta una *“somma consolidata 2017”* pari ad € 105.000,00 (oltre oneri riflessi ed IRAP);
- che detta somma consolidata *“a carico del bilancio”* per le Posizioni Organizzative è stata incrementata ad € 125.000,00 (oltre oneri riflessi ed IRAP) come da verbale di delegazione trattante n.167 del 22.12.2021;

Da quanto sopra, si evince pertanto che, *“l’unico importo consolidato”* è pari ad **€ 676.870,75** (801.870,75 al lordo delle P.O.);

Preso atto che, in applicazione del co.2, let.a), art.67, CCNL 21.05.2018, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, il fondo è stabilmente incrementato *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015”* nonché, del parere ARAN 1650/2019 in cui viene affermato che, *come soggetti destinatari del contratto nazionale, anche i dipendenti a termine, se presenti alla fine del 2015, sono da considerarsi ai fini dell’incremento del fondo”* e che, in relazione ai lavoratori part-time, sostiene *“che sono da considerare per intero...nella possibilità dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di richiedere sempre la trasformazione a tempo pieno”* e pertanto, nel Comune di Sciacca, calcolando il numero del personale che destinatario del CCNL in relazione al numero di personale al 31.12.2015, detto incremento è quantificato complessivamente e stabilmente in € 29.868,80;

Preso atto della storicizzazione degli incrementi, del FES 2018, delle somme sotto indicate:

1. ai sensi del co.2, let.b), art.67, CCNL 21.05.2018, **€ 35.008,97** pari *“...all’importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali...”*;
2. ai sensi del co.2, let.c), art.67, CCNL 21.05.2018, **€ 42.446,95** pari *“all’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità...”*;
3. ai sensi del co.2, let.d), art.67, CCNL 21.05.2018, **€ 2.894,84** pari alle *“risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001”*;

Preso atto del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 (di seguito indicato CCNL) del 16.11.2022, che nel merito:

- il co.1, art.79 del CCNL prevede che *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*
 - a) *risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
 - b) *un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5, quantificati in € 26.553,00;*
 - c) *risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
 - d) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data quantificati in € 23.759,19;*
- il co.1-bis, art.79 del CCNL prevede che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3, quantificati in € 13.771,47;*
- il comma 2, art.79 del CCNL prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - a) *risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;*
 - b) *un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;*
 - c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
 - d) *delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;*
- il co.3, art.79 del CCNL prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018...Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6...”* quantificati in € 11.124,43;
- il co.6, art.79, CCNL 16.11.2022 dispone che *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.*

75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

- l'art. 11, D.L. 135/2018, prevede che “...il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento...agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico...”;

Accertato quindi, per quanto sopra descritto, che la **Parte Stabile del fondo 2023** risulta quantificata complessivamente in **€ 851.153,97**;

Preso atto che, ai sensi del co.2, art.79, CCNL 16.11.2022, confermando quanto previsto nel 2022, su indicazione da parte dei vari Settori, la parte Variabile del Fondo 2023 viene integrata dalle seguenti voci:

1. € 67.000,00 relativi agli “Incentivi per funzioni tecniche” ex art. 113, co.2, D.Lgs. 50/2016;
2. € 20.000,00 relativi ai “Compensi professionali degli Avvocati” nel rispetto del co.6, art.9, D.L. 90/2014 secondo cui “Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”;
3. € 57.000,00 relativi ai progetti (Home Care/Fondo Povertà) quota 2023 come comunicato dall'Ufficio Servizio Sociale;
4. € 15.000,00 per Indennità Ordine Pubblico Polizia Municipale - DPCM 8, 9 e 11marzo 2020 – Misure Contenimento COVID-19, come comunicato dal VII Settore;
5. € 5.600,00 Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga art. 1, co.1, let.b), D.L.135/2018. AGENZIA COESIONE (Personale PNRR);
6. € 2.685,88 quale una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), art. 67, CCNL 21.05.2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione 2023;
7. € 41.556,58 relativi alle “...risorse residue rese disponibili di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”, ai sensi del co.1, art.80, ultimo periodo, CCNL 16.11.2022;

Accertato quindi, per quanto sopra descritto, che la **Parte Variabile del fondo 2023** risulta quantificata complessivamente in **€ 261.908,46**;

Accertato quindi, in applicazione della normativa vigente, che il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 (come in Allegato A) è quantificato complessivamente in **€ 1.113.062,43** (di cui € 851.153,97 quale risorse stabili ed € 261.908,46 quali risorse variabili) oltre oneri riflessi ed IRAP, come meglio specificato nell'Allegato A;

Proceduto, per come indicato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Controllo n.51/2011 e dalle circolari della R.G.S. esplicative della formulazione del Conto annuale 2012, 2013, 2014 e 2015 e nello stesso CCNL 21.05.2018, all'esclusione delle voci relative gli “Incentivi per Funzioni Tecniche” (anche Corte dei Conti Sezione controllo Regione Abruzzo deliberazione n.249/2021 Enti locali), i “Compensi professionali degli Avvocati”, i “Risparmi fondo Straordinario” (let.e, co.3, art.67, CCNL 21.05.2018), i “Compensi Istat” e i “Piani di Razionalizzazione”, nonché altre voci previste;

Preso atto anche della dichiarazione congiunta del CCNL 21.05.2018 nella parte in cui “*chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017*”, come sancito anche dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/2018;

Vista la circolare n.2/2018 del dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e della economia e finanze “Chiarimenti in merito alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n.1 F.P.”, che chiarisce le condizioni che consentono, in deroga al tetto fissato dal

D.Lgs. 75/2017, l'incremento del fondo per le risorse decentrate in caso di stabilizzazione di lavoratori precari stabilendo che *“Tale incremento può aversi solamente se il salario accessorio di questo personale era in precedenza finanziato dal bilancio e non dallo stesso fondo”* e, pertanto, considerato che il trattamento accessorio a favore del personale precario stabilizzato presso il Comune di Sciacca era già conteggiato nel Fondo per il salario accessorio, detto personale non può essere conteggiato come personale neo assunto ai fini del superamento del tetto di cui al D.Lgs.75/2017;

Preso atto che:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 stabilisce che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'art.79, co.6 del CCNL stabilisce che *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*,
- con la delibera n. 130 del 29 maggio 2023 la Corte dei Conti per la Lombardia, ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale recita che *“...si deve fare riferimento al parametro dettato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ossia all'ammontare complessivo della spesa per trattamento accessorio dell'anno 2016, e quest'ultimo dato deve essere adeguato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018...”*;

Calcolato che, il Fondo 2023, al netto di tutte le voci escluse dal tetto, risulta complessivamente quantificato in **€ 735.536,75** registrando, così come risulta dall'Allegato A:

- a) una diminuzione di € 566,00 rispetto all'anno 2022 (in ossequio alla let.c, co.557, art.1, L.296/06), che dispone la riduzione del Fondo anche rispetto all'anno precedente prevedendo il *“...contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali...”*;
- b) una diminuzione di € 20.078,98 rispetto all'anno 2016 (in ossequio all'art. 23, co.2, D.Lgs.75/2017);
- c) in applicazione della novella di cui al co.2, art.33, D.L. 34/2019, il personale in servizio risulta inferiore rispetto al 2018, con un Fondo 2023 superiore rispetto al 2018 di € 41.699,92 registrando un valore pro-quota di 3.260,56 rispetto al valore pro-quota 2018 pari ad € 2.899,62;

Verificato tuttavia, con riferimento a quest'ultimo incremento di € 41.699,92:

- il co.2, art.33, D.L. 34/2019 prevede che *“Il limite al trattamento accessorio ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 (€ 2.899,62), del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- è comunque *“fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018 ...e il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'articolo 33”* come specificato dal D.M. del 17.03.2020 (attuativo del D.L.34/2019) nonché dalla Circolare esplicativa del 13.05.2020 (pubblicata nella G.U. 226 del 11.09.2020) nella parte in cui chiarisce che *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è*

oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”;

- la stessa Ragioneria Generale dello Stato con le note prot. 179877/2020 e prot. 12454/2021, dettando il principio secondo cui bisogna “*garantire che al possibile incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove regole assunzionali si accompagni un proporzionale aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio*” tuttavia ribadisce che “*l'eventuale diminuzione del personale non comporta invece, un abbassamento del limite, potendosi confermare il valore storico 2016 come tetto*”.

Visto che, sempre la R.G.S., con le stesse note esplicita:

- nel calcolo del personale in servizio occorre “*tenere conto anche del personale a tempo determinato e in convenzione da altre amministrazioni, escludendo quello comandato a enti terzi, con riferimento alle eventuali percentuali di part time o convenzione attive*”;
- che “*il calcolo del personale in servizio va rivisto ogni anno, e va effettuato in due momenti: con il dato presuntivo, fondato sulla programmazione dei fabbisogni, e poi a consuntivo, per verificarne l'effettivo andamento*”;
- che, per la misura dell'incremento del limite “*possono essere computati, tra il personale dell'anno corrente, solo i dipendenti a tempo indeterminato, depurando il calcolo dalle assunzioni a tempo indeterminato di personale prima in servizio a tempo determinato, il cui accessorio è già compreso nel fondo integrativo e se la differenza tra questo valore e il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018 è positiva, darà corpo al moltiplicatore della quota media pro-capite, consentendo di adeguare il limite 2016 del risultato finale*”.

Rilevato, altresì che, il fondo così determinato, non comprende le risorse relative alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2023 ammontanti ad **€ 136.276,20** (oltre oneri riflessi ed IRAP), per le quali è prevista una gestione separata con prestazioni liquidabili anche prima della sottoscrizione del CCI definitivo, ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. 1.4.1999 e del parere Aran espresso con nota 16464/2018 del 19.10.18 pervenuta con prot. Gen.29612 del 22.10.2018;

Preso atto che, alla quantificazione del fondo 2023, come sopra indicato, potranno essere apportate le seguenti modifiche:

- a) qualora il Comune di Siacca intendesse incrementare il fondo ai sensi delle normative vigenti;
- b) qualora si realizzassero, a consuntivo, ulteriori residui (quali somme non utilizzate ex art. 80, co.1, ultimo periodo, CCNL 16.11.2022) non ancora definitivamente determinati;
- c) necessario adeguamento all'art.33, D.L. 34/2019;
- d) nel caso in cui dall'istituto delle P.O. si accerti l'effettiva inutilizzazione delle somme;
- e) in caso di eventuali nuove disposizioni o esplicazioni normative ovvero contrattuali;
- f) in caso di incremento di € 11.124,43 ai sensi dell'art.79, co.3, CCNL 16.11.2022, relativi allo 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022 con quota d'incremento in misura proporzionale del fondo e delle Posizioni Organizzative e utilizzabili per la Protezione Civile;

Considerato che, la quantificazione del fondo per le risorse decentrate, costituendo un atto unilaterale dell'Amministrazione, non è tra le materie oggetto di confronto ovvero contrattazione così come si evince dagli artt.3 e seguenti del CCNL 16.11.2022;

Considerato che:

- l'art.8, co.7, CCNL 16.11.2022, prevede che solo “*l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è da inviare al Collegio dei Revisori entro dieci giorni dalla sottoscrizione*” ma che, la Circolare RGS 25/2012 suggerisce una certificazione (ex art.40bis, co.1, D.Lgs. 165/2001) disgiunta della Costituzione del Fondo rispetto al Contratto Decentrato Integrativo;

- con la Deliberazione n. 85/2020, la Sezione controllo della Corte dei Conti Puglia ribadisce che la certificazione del collegio dei revisori dei conti non può essere successiva alla sottoscrizione, richiamando il quadro normativo esistente (l'articoli 40 co. 3-sexies e 40 bis co.1 del d.lgs 165/2001 e CCNL 2016/2018 del comparto funzioni locali art. 8, co.6) e ribadendo che: *“il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori”*, pertanto, non appare possibile un controllo dei revisori ex post “ora per allora” e dando uno stop alla prassi di ottenere la certificazione degli organi di revisione successiva alla sottoscrizione dei contratti;
- con l'allegato alla circolare n. 18/2021 della Ragioneria generale dello stato sul conto annuale, si evidenzia che la tabella 15 sulle risorse della retribuzione accessoria del personale debba essere compilata unicamente in presenza della certificazione dell'organo di revisione riferita all'anno 2020, sia che vi sia stata la sola costituzione del fondo sia che la certificazione sia avvenuta direttamente sul contratto integrativo includendo la parte relativa anche alla costituzione.;
- il punto 5.2 lett. a) dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011 ha previsto che *«alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate»*;

Ritenuto pertanto che, per quanto sopra, dovrà essere richiesta la certificazione da parte del Collegio dei Revisori;

Visti,

il D.Lgs. 267/00;

il D.Lgs. 165/01;

l'OO.RR.EE.LL.;

i CCNL del Comparto Funzioni Locali;

i Regolamenti Comunali;

lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra premesso,

PROPONE

- 1) di modificare e sostituire con la presente la determinazione dirigenziale n.378 del 03.07.2023, per le motivazioni sopra espresse;
- 2) di costituire il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l'anno 2023, quantificato complessivamente, in base alle disposizioni normative vigenti, in € 1.113.062,43 (di cui € 851.153,97 quale risorse stabili ed € 261.908,46 quali risorse variabili) oltre oneri riflessi ed IRAP, come meglio specificato nell'Allegato A;
- 3) di prendere atto che, il Fondo 2023, così come costituito, al netto delle voci escluse, registra:
 - a) una diminuzione di € 566,00 rispetto all'anno 2022 (ex let.c, co.557, art.1, L.296/06);
 - b) una diminuzione di € 20.078,98 rispetto all'anno 2016 (ex art.23, co.2, D.Lgs. 75/2017);
 - c) un incremento di € 41.699,92 rispetto alla novella di cui al co.2, art.33, D.L. 34/2019;
 - d) un incremento del “valore pro-quota 2018” da € 2.899,62 a € 3.260,56;
- 4) di dare atto altresì che, al Fondo di cui sopra, deve essere aggiunto al fondo relativo alle prestazioni straordinarie che ammonta ad **€ 136.276,20** (oltre oneri riflessi ed IRAP) con

imputazione ai rispettivi capitoli di spesa previsti negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2023;

- 5) di dare atto pertanto, che la spesa complessiva è di **€ 1.249.338,63** (di cui € 1.105.338,63 oltre oneri riflessi ed IRAP) prevista negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2022-2024 annualità 2023, con imputazione ai rispettivi capitoli di spesa;
- 6) di dare atto che, nell'ambito della spesa complessiva (€ **1.249.338,63**) € 41.556,58 costituiscono risorse residue (avanzo di amministrazione);
- 7) che l'incremento per l'annualità 2023 rispetto l'anno precedente, obbligatorio per previsione di legge, troverà copertura sul predisponendo bilancio di previsione 2023-2025;
- 8) che con successivi atti, a seguito dell'approvazione definitiva del Fondo, si procederà agli impegni di spesa nei rispettivi capitoli di bilancio;
- 9) di dare atto che, per le motivazioni sopra espresse, della somma consolidata 2017 "a carico del bilancio", nell'anno corrente, come da verbale di delegazione trattante n.167 del 22.12.2021, dovrà essere iscritta la somma di **€ 125.000,00** (oltre oneri riflessi ed IRAP) destinata all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;
- 10) di trasmettere copia della presente, per le procedure di competenza, al II Settore "Finanze e Tributi" e, in caso di apposizione positiva del Parere di Regolarità Contabile, anche al Collegio dei Revisore per il relativo parere;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online, ai fini della pubblicazione legale e sul sito istituzionale dell'Ente per l'assolvimento della pubblicazione dell'art. 18 L.R. 22/2008, come sostituito dall'art.6 della L.R. 11/2015 e modificato dagli artt.12 e 13 della L.R. 13/2022 nonché su "Amministrazione trasparente" sezione provvedimenti ai sensi dell'art. 23 della legge 33/2013 e s.m.i.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta, ai sensi del Punto 8.3 lett. e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022/2024, approvato con Deliberazione di G.M. n. 79 del 27.04.2022 l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROSARIO LA ROVERE